

ALLEGATO "B" al REP.

2833/2215

STATUTO

Art. 1 Denominazione

È costituita a Roma l'Associazione Culturale di Formazione Extra Scolastica con la denominazione di "**NIHONGO MOTTO ETS**" in giapponese " にほんごもっと **ETS**".

Essa ha carattere culturale e non ha fini politici né scopo lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 4.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha la sede Roma, via di San Romano n. 8.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni secondarie locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è indeterminata.

Art. 4 Scopi dell'Associazione

L'associazione apartitica ed apolitica, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del CTS, tra le quali:

- Riunire persone che hanno interesse per la lingua e cultura giapponese;
- Creare occasioni per imparare la lingua giapponese in gruppo;
- Promuovere lo scambio culturale tra Italia e Giappone e diffondere la cultura attraverso contatti tra persone, famiglie, enti ed associazioni;

- Creare, pubblicare e diffondere informazioni e materiali didattici e scientifici utili per lo studio della lingua giapponese;
- Promuovere opportunità per i bambini/ragazzi italo-giapponesi e giapponesi cresciuti fuori dal Giappone che vogliono imparare la lingua ereditata insieme agli altri;
- Promuovere occasioni per riunire i genitori giapponesi che vogliono insegnare ai loro figli la cultura giapponese e il giapponese come lingua ereditata;
- Promuovere occasioni di ricerca e formazione, riunendo docenti di lingua giapponese per uno scambio di informazioni e aggiornamento del metodo d'insegnamento.
- L'organizzazione e la gestione dei corsi di lingua giapponese/italiana;
- Attività di diffusione della lingua giapponese attraverso corsi di lingua ed eventi culturali fra gli associati e non;
- L'organizzazione e la gestione degli eventi culturali ed educativi giapponesi/italiani;
- L'organizzazione e la gestione di conferenze, convegni, seminari, dibattiti, proiezioni, workshop, attività teatrale, concerti, presentazioni, eventi ed altre iniziative culturali e formative;
- L'organizzazione e la gestione di attività editoriali e multimediali al fine di promuovere e diffondere la cultura;
- L'organizzazione di rassegne cinematografiche, mostre d'arte, di fotografia e di cinematografia, sia in ambienti pubblici che privati;
- Promuovere, in Italia ed all'estero, viaggi, contatti, scambi culturali e collaborazioni con soggetti, enti, società ed istituzioni, sia pubblici sia privati, con cui collaborare per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- Esercitare tutte quelle altre funzioni che venissero domandate dall'Associazione in

virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per delibera dell'Associazione stessa.

Art. 4-bis Attività diverse

L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 4 dello Statuto, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del CTS e relativi provvedimenti attuativi.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 - Raccolta fondi

L'Associazione può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute dell'art. 7 del CTS.

Art. 6 Associati

L'adesione all'Associazione ha carattere volontario.

Il numero dei Soci è illimitato.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico, che accettano gli articoli dello statuto e

dei regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a collaborare per il loro perseguimento.

Chi intende essere ammesso come socio potrà presentare apposita domanda scritta (anche tramite e-mail, sito). Sulla domanda di ammissione si pronuncia il Presidente e/o il Vice Presidente che decideranno sull'ammissione.

La domanda di ammissione presentata da minorenni dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale, il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

I Soci sono tenuti:

a) alla corresponsione delle quote annuali nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

b) ad osservare lo Statuto e tutte le delibere prese dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo,

c) a non intraprendere attività che siano in contrasto con gli scopi e le finalità dell'Associazione.

d) ad attrezzarsi con i propri dispositivi in modo da poter operare le attività e le comunicazioni utilizzando internet.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, in conflitto con gli interessi perseguiti dall'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari che danneggino moralmente o materialmente l'Associazione.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa annuale.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Art. 7 Gli organi associativi

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli Associati
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio Sindacale, se nominato o nei casi in cui lo stesso fosse previsto dalla legge.

Art. 8 L'assemblea

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti gli associati ed è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, oppure quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. L'Assemblea è validamente convocata quando ne sia data comunicazione agli associati mediante pubblicazione presso la bacheca all'interno della sede legale, o sul sito dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto di intervento in assemblea, che è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli associati.

L'Assemblea può svolgersi anche mediante collegamenti telematici, audio/video, alle seguenti condizioni che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione;
- provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- sia consentito al Presidente di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea:

- Elegge il Presidente

- Elegge il Consiglio Direttivo

- Elegge il Collegio Sindacale (nominato se necessario)

- Propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi

- Approva il bilancio consuntivo annuale o rendiconto consuntivo annuale

- Fissa annualmente l'importo della quota associativa di adesione

- Ratifica le esclusioni degli associati deliberate dal Consiglio Direttivo

- Approva il bilancio e/o rendimento preventivo

Le delibera dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà degli associati, in seconda convocazione la deliberazione è presa a maggioranza degli intervenuti, qualunque sia il loro numero.

L'adunanza dell'assemblea in prima e seconda convocazione può svolgersi lo stesso giorno.

Ogni associato ha diritto di esprimere un solo voto, da esprimersi in modo palese.

ogni associato può conferire delega di intervento e di voto ad un altro associato, che non sia membro del Consiglio direttivo o membro dell'organo di controllo.

Ogni associato può raccogliere massimo tre deleghe.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a sette membri, resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o da almeno tre membri del Consiglio Direttivo stesso. Le deliberazioni sono approvate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti il Consiglio direttivo ha la funzione di:

- Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- Redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- Redigere il bilancio consuntivo ed il rendiconto economico;
- Ammettere nuovi associati;
- Escludere gli associati;

Nell'ambito del Consiglio Direttivo, sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, il Vice Presidente ed il Consigliere Educativo.

Art. 10 Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, in caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente vengono svolte dal Vice Presidente.

Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo.

Art. 11 I mezzi finanziari

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- Dalle quote versate dagli associati nella misura decisa annualmente;
- Da contributi, contratti, donazioni, lasciti provenienti da persone e/o enti che non siano in contrasto con gli scopi associativi;
- Da iniziative promozionali;

Ogni mezzo, che non sia in contrasto con le leggi dello Stato Italiano, potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione ed arricchirne il patrimonio.

Art. 12 Modifiche statutarie

Questo statuto è modificabile: in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati e con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti, qualsiasi sia il loro numero. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi associativi e con la Legge Italiana.

Art. 13 Bilancio d'esercizio

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale con decorrenza dal 1° luglio al 30 giugno.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Art. 14 Scioglimento dell'associazione

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso del Consiglio direttivo.

La deliberazione avente ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione è assunta col voto favorevole di tre quarti degli associati.

Art. 15 Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto, si applicano le disposizioni contenute nel CTS, nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

Firmato:

